

STATUTO

PENTAGRAMMA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IVREA TO VICOLO SAN SAVINO 10

Numero REA: TO - 900135

Codice fiscale: 07534230011

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n. 17.488 di raccolta

**STATUTO DELLA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
"PENTAGRAMMA - Società Cooperativa Sociale - ONLUS".**

**TITOLO PRIMO
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA E OGGETTO SOCIALE**

ART. 1

E' costituita la Società Cooperativa sociale, denominata "PENTAGRAMMA - Società Cooperativa Sociale - ONLUS".

La Società è una cooperativa sociale di tipo "A" ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Alla Società si applicano le leggi speciali in materia, **nonché** le disposizioni previste dal Titolo VI del Codice Civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Alla Cooperativa si applicano in particolare, le disposizioni di cui alla L. 3 aprile 2001 n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel corso di questo Statuto la Società Cooperativa è indicata anche soltanto: "Società" o "Cooperativa".

ART. 2

La sede della Società è stabilita nel comune di IVREA.

La Società Cooperativa può deliberare nei modi di legge l'istituzione di sedi secondarie. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale e lo spostamento della sede legale purchè nello stesso comune.

ART. 3

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente, con delibera dell'Assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui eventualmente contratti.

ART. 4

La Società, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, senza finalità speculativa, né scopo di lucro, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone di operare nel settore dei servizi alle persone di ogni età, anche minori, con attenzione particolare, ma non esclusiva, al superamento dell'emarginazione, alla promozione umana, alla socializzazione dei soggetti coinvolti, favorendo nel contempo la formazione ed evoluzione professionale dei soci in un ambito di reciproco aiuto e supporto.

Le iniziative per il conseguimento dell'oggetto sociale potranno riguardare principalmente, ma non esclusivamente:

- la gestione di comunità, di residenze, di centri diurni, di centri d'incontro e di vacanza, **nonché** di centri e soggiorni di animazione, accoglienza e aggregazione e le relative attività di carattere **laboratoriale**;

- lo svolgimento di educativa e di assistenza domiciliare e territoriale;
- la gestione di servizi di tipo sociale, educativo, culturale, ricreativo, di formazione scolastica (compreso pre e dopo scuola, asili nido, ecc.), **sociosanitario**, assistenziale, sanitario;
- attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui si opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, **nonché** attività di ricerca e di consulenza;
- come attività secondaria possono essere aperti punti vendita occasionali, nei quali può essere venduto e commercializzato tutto ciò che viene prodotto in proprio con scopo **ergoterapeutico** e **riabilitativo** all'interno dei vari centri.

Per conseguire l'oggetto sopra descritto la Società può svolgere inoltre tutte le attività accessorie e collaterali alle attività sopra individuate ai fini di agevolare l'occupazione, anche **procurando**, se del caso, gli opportuni mezzi strumentali e organizzativi e quindi anche: acquistare o vendere beni mobili e immobili; stipulare locazioni anche **ultranovennali**; dare in comodato ed in uso anche gratuito beni di proprietà, ricevere comodati e concessioni in uso gratuito; ricevere beni in leasing; contrarre e accordare finanziamenti con o senza garanzia ed in genere compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, agricole e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che comunque, direttamente o indirettamente, concorrano alla realizzazione ed alla esplicazione dei propri fini; il tutto nei riguardi di terzi, istituzioni, organismi, enti pubblici e privati; assumere e ricevere interessenze, adesioni, collaborazioni e partecipazioni sotto ogni forma in imprese che svolgano attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale; dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, i servizi e il credito; concedere e ricevere fideiussioni, avalli e garanzie.

La Società si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge e potrà stipulare con istituzioni ed enti pubblici e privati contratti, convenzioni, concessioni, appalti ed ogni altra forma di collaborazione, accordo ed intesa opportuni e utili per l'esplicazione della propria attività e per la realizzazione degli scopi sociali.

La Società è altresì impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo e **promuovendoli**.

La Società potrà raccogliere, esclusivamente al fine del conseguimento degli scopi sociali, prestiti e finanziamenti gratuiti ed onerosi nell'ambito dell'art. 12 Legge 17 febbraio 1971 n. 127 e successive modificazioni e, in generale, della legge.

La Società si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, **istituendo** una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la

raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Società potrà ricevere e acquisire contributi, erogazioni, lasciti e ogni altra liberalità da chiunque, in qualsiasi modalità e forma.

La Società può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, **nonché** adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Società, nei suoi rapporti con i soci, è retta e disciplinata dai principi della solidarietà con lo scopo di ottenere per i soci lavoratori, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Società non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO SECONDO

SOCI

CAPO I

NUMERO DEI SOCI - RESPONSABILITA' - REQUISITI DEI SOCI - CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

ART. 5

Il numero dei soci è illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative nelle quali la Società si inquadra.

ART. 6

La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sottoscritte.

ART. 7

Possono essere soci tutte le persone fisiche, **purché** in età non inferiore a diciotto (18) anni, che desiderino esercitare una attività lavorativa in attuazione degli scopi sociali e non si pongano fini contrari o concorrenti a quelli della Cooperativa stessa e che non abbiano Interessenze dirette ed indirette in imprese o in attività commercialmente in competizione con la Società (soci lavoratori).

Possono essere altresì ammessi come soci coloro che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi **prestati** dalla Cooperativa (soci fruitori).

Possono essere ammessi soci tecnici ed amministrativi entro i limiti percentuali previsti dalle disposizioni di legge.

E' prevista la presenza di soci volontari che possono prestare la loro

attività gratuitamente ai sensi delle disposizioni di legge. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Possono essere altresì soci enti, associazioni, persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali o finalità simili a quelle della Società.

Ogni socio è iscritto in apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

ART. 8

L'ammissione alla Società si richiede **inoltrando** al Presidente domanda scritta dalla quale devono risultare:

- a) il nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza (o denominazione, il luogo di costituzione e la sede per enti, associazioni, persone giuridiche);
- b) la dichiarazione di piena conoscenza e accettazione integrale delle disposizioni del presente Statuto;
- c) il valore della quota di capitale sociale che il nuovo Socio si propone di sottoscrivere nei limiti stabiliti dal presente statuto e dalla legge;
- d) l'adesione a tempo indeterminato e non per un periodo temporaneo.

ART. 9

Ogni socio può, all'atto della sottoscrizione della quota, impegnarsi per iscritto a sottoscrivere un incremento entro un termine prefissato.

ART. 10

Sulla domanda di ammissione, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera il Consiglio di Amministrazione.

ART. 11

Il nuovo socio ammesso, entro trenta giorni dalla richiesta che gli sarà rivolta dal Presidente, deve versare l'importo della quota sottoscritta ed una eventuale ulteriore somma, determinabile dagli Amministratori per ciascun esercizio sociale, sulla base delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio precedente a quello nel quale il Socio viene ammesso alla compagine sociale.

Trascorso inutilmente il termine di cui al primo comma la delibera di ammissione diventa inefficace.

La domanda potrà essere successivamente rinnovata **purché** accompagnata dal contemporaneo versamento del Capitale sottoscritto e delle eventuali somme di cui al primo comma del presente articolo.

Dopo che da parte del nuovo ammesso saranno stati effettuati i versamenti di cui al primo comma del presente articolo la delibera di ammissione sarà operante ed annotata sul libro dei Soci.

La procedura di accoglimento e di reiezione della domanda è quella stabilita dall' art2528 del Codice Civile.

CAPO II

DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

ART. 12

Ad ogni socio fanno capo i seguenti diritti:

- a) intervenire alle Assemblee e prendere parte alle relative discussioni;
- b) ottenere il rinvio delle Assemblee e delle discussioni su specifici punti dell'ordine del giorno nei casi ammessi dalla legge;
- c) esercitare il diritto di voto in tutte le Assemblee, comprese, quindi, quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, personalmente o attraverso rappresentanza di altro Socio;
- d) impugnare le delibere assembleari ritenute contrarie alla legge o allo Statuto;
- e) concorrere alla formazione degli organi sociali diversi dall'Assemblea;
- f) esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e del Consiglio di Amministrazione, **nonché** il libro dei Soci, ed ottenerne estratti, previo pagamento delle spese relative;
- g) godere delle attività mutualistiche eventualmente messe in atto dalla Società;
- h) percepire gli utili di esercizio distribuiti, nella misura deliberata dall'Assemblea entro i limiti legali e statutari;
- i) partecipare alla ripartizione del Patrimonio Sociale, allo scioglimento della Società, fatto salvo l'assolvimento delle finalità mutualistiche stabilite dalla legge e dallo Statuto;
- l) ottenere la liquidazione della quota di Capitale Sociale nei casi e nei termini previsti dallo Statuto. Analogo diritto spetta agli eredi del socio deceduto.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 13

Ad ogni socio fanno capo i seguenti obblighi:

- a) effettuare il conferimento della quota di Capitale sottoscritta compresa l'eventuale ulteriore somma fissata dagli Amministratori nei termini stabiliti dall'art. 11 del presente Statuto;
- b) pagare eventuali penalità previste dal presente Statuto o dai regolamenti, risarcire la Società dei danni e delle perdite subite a causa di proprie inadempienze;
- c) attenersi alle decisioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- d) attenersi alle disposizioni impartite da chi è stato dal Consiglio di Amministrazione designato ad esercitare poteri direttivi nell'ambito delle attività descritte dall'oggetto sociale;
- e) rispondere limitatamente al Capitale Sociale sottoscritto ed agli eventuali conferimenti a riserva per le obbligazioni assunte dalla Società anche in tempi precedenti alla propria ammissione;
- f) evitare ogni manifestazione che possa danneggiare il patrimonio, l'operatività o l'immagine della Società.

Inoltre i soci lavoratori sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato

dell'attività svolta, **nonché** alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

CAPO III

MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE

SOTTOSTANTI

ART. 14

Lo scioglimento del rapporto sociale relativamente ad un Socio può avvenire per recesso, esclusione, decadenza o per causa di morte.

ART. 15

Il diritto di recesso può essere **motivatamente** esercitato dal Socio nel caso di dissenso dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale o il trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello Stato dove diventi gravoso al Socio partecipare all'attività della Società. La dichiarazione di recesso deve essere, in questi casi, comunicata con raccomandata dal Socio intervenuto nell'Assemblea, che ha deliberato nel senso sopra indicato, non oltre dieci giorni dalla chiusura di questa, e dal Socio non intervenuto non oltre venti giorni dalla data della iscrizione nel Registro Imprese della deliberazione.

Il diritto di recesso può essere esercitato anche nella ricorrenza di **continuati** ed incompatibili **dissensi**, rilevabili attraverso i verbali delle sedute degli Organi Sociali, fra il Socio e gli Amministratori.

Il diritto di recesso spetta, infine, in ogni caso in cui il socio ritenga di non poter più concorrere alla vita sociale, e nei casi previsti dalla legge.

ART. 16

Al Consiglio di Amministrazione spetta accertare se l'istanza di recesso sia accettabile in ragione delle cause di cui all' articolo precedente. In caso di non accettazione dell'istanza, al Socio è comunque consentito lo scioglimento del rapporto sociale.

ART. 17

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione e viene, a cura dello stesso, annotata nel libro dei Soci.

Essa ha effetto con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

La procedura e gli effetti del recesso sono quelli previsti dall' articolo 2532 del Codice Civile; l' opposizione alla delibera di mancato accoglimento va fatta a norma dell' art 48.

ART. 18

Costituiscono cause di esclusione quelle previste dalla legge. Sono altresì causa di esclusione la violazione degli obblighi statutari fissati dall'art. 13 e ogni grave e colpevole inosservanza dei regolamenti o dei provvedimenti regolarmente deliberati dagli Organi Sociali.

Sono inoltre causa di esclusione il rifiuto, senza giustificato motivo, opposto dal Socio, dopo sollecito e diffida del Presidente, al pagamento di eventuali debiti verso la Società e l'inadempimento dell'impegno di cui all'art. 9.

Costituisce, infine, causa di esclusione il rifiuto, dietro formale diffida del Presidente, di partecipare all'attività sociale.

ART. 19

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previa comunicazione dell'apertura del procedimento al Socio interessato a mezzo **piego** raccomandato A.R..

La decisione di esclusione è comunicata al Socio dal Presidente con le stesse modalità previste dal precedente comma, e ha effetto trascorsi sessanta giorni dalla data di accusato ricevimento. Entro questo termine il Socio escluso può fare opposizione ai sensi dell' articolo 48 .

Lo scioglimento del rapporto societario per causa di esclusione è annotato sul Libro Soci quando ha avuto effetto.

ART. 20

Il Socio che abbia perduto alcuno dei requisiti previsti dal presente Statuto per l'ammissione è dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione senza che egli abbia la possibilità di opporsi al provvedimento.

La decadenza è inoltre automaticamente operante nel caso in cui il Socio **ceda** ad altri Soci la propria quota o parte di essa restando in tal modo possessore di un valore della quota inferiore al minimo previsto dallo Statuto. In tale caso di decadenza non si dà luogo alla liquidazione della quota residua al Socio decaduto.

Lo scioglimento del rapporto societario a causa di decadenza ha effetto con l' annotazione sul libro soci.

ART. 21

Nei casi di recesso, esclusione, decadenza, morte del Socio la liquidazione della quota avviene nel limite del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 23 e 51, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ed ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale ha effetto.

Il diritto al rimborso della quota, salvo la facoltà di ritenzione spettante alla Società fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, matura all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto ha effetto.

Il rimborso deve essere chiesto dal Socio uscente, o dagli aventi diritto, in forma scritta e in qualunque momento dalla data dello scioglimento del rapporto sociale, ma non oltre cinque anni dalla data di maturazione del diritto.

I rimborsi non richiesti nei termini suddetti o le quote statutariamente non liquidabili sono devoluti a fini sociali.

L'eventuale rimborso del sovrapprezzo è già compreso nella liquidazione della quota così come determinata ai sensi del 1° co. del presente articolo.

TITOLO TERZO

PATRIMONIO

CAPO I

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 22

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal Capitale Sociale variabile;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 11;
- d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve e i fondi, salvo quelle di cui alla lettera c), non sono distribuibili, né durante la vita della Società, né al suo scioglimento, sotto qualsiasi forma.

CAPO II

CAPITALE SOCIALE E CIRCOLAZIONE DELLE QUOTE

ART. 23

Il Capitale Sociale è variabile ed è costituito da quote nominativamente attribuite ai Soci. Ogni Socio può sottoscrivere una quota di capitale sociale per un qualunque ammontare, ma non inferiore né superiore ai limiti di legge.

Esso può variare in ragione delle seguenti cause:

- a - sottoscrizione da parte dei Soci di ulteriori aumenti di Capitale;
- b - rimborso di quote ai Soci per scioglimento del rapporto sociale;
- c - sottoscrizione di quote di Capitale da parte di nuovi Soci;
- d - distribuzione di utili sotto forma di aumenti di quota di capitale deliberati dall'Assemblea nei limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- e - svalutazione del valore delle quote per perdite o altre cause statutariamente previste.

ART. 24

Se il Capitale Sociale risultasse esuberante rispetto alle necessità della Società per il conseguimento dell'oggetto sociale, l'Assemblea può liberare i Soci dai versamenti ancora dovuti.

ART. 25

Le operazioni sul Capitale Sociale indicate agli articoli precedenti non comportano modifiche dell'Atto Costitutivo e sono ordinariamente deliberate dagli Organi Sociali secondo le rispettive competenze statutarie.

ART. 26

Le quote di Capitale Sociale possono essere oggetto di cessione da parte dei Soci anche fra di loro, con effetto verso la Società soltanto previa autorizzazione degli Amministratori.

ART. 27

L'Assemblea può deliberare che gli aumenti del valore delle quote sottoscritte dai Soci siano versati ratealmente, salvo il versamento di almeno un quarto dell' aumentall' attidella sottoscrizione.

TITOLO QUARTO

ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTO E POTERI

CAPO I

ORGANI SOCIALI

ART. 28

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e uno o più Vice Presidenti;
- l'eventuale organo di controllo.

CAPO II

L'ASSEMBLEA

ART. 29

L'Assemblea è "ordinaria" e "straordinaria"; essa è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può aver luogo anche fuori dalla sede e dai

locali sociali, purchè nel territorio italiano.

L'Assemblea "ordinaria" deve essere convocata almeno una volta all'anno per gli effetti e nei termini stabiliti dall' articolo 49. L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede "ordinaria" che in sede "straordinaria", nel corso dell'esercizio sociale, tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione della Società. Essa deve essere altresì convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) dei voti spettanti a tutti i soci. La convocazione dell'Assemblea, tanto "ordinaria" che "straordinaria" deve effettuarsi mediante avviso da comunicarsi con lettera semplice a ciascun socio e da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno otto giorni prima della adunanza. L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- il luogo designato per l'adunanza;
- il giorno e l'ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima e comunque non meno di ventiquattro (24) ore dopo;
- l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

L'Assemblea, tanto "ordinaria" che "straordinaria", si reputa validamente costituita anche quando non siano state adottate le procedure di convocazione di cui sopra, se ad essa partecipano tutti i soci e se sono presenti o informati tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia, anche in tale caso, l'Assemblea non può aver luogo se alcuno degli intervenuti si dichiara non sufficientemente informato degli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

ART. 30

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della sua quota. Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

Il Socio può farsi rappresentare nelle assemblee esclusivamente da un altro socio. Peraltro gli enti che siano soci della Società possono conferire la delega a un loro rappresentante. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee con effetto anche per la seconda convocazione. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società.

Ciascun socio non può rappresentare più di due altri soci.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Può essere previsto il voto per corrispondenza purché tale modalità sia esplicitamente menzionata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

ART. 31

L'Assemblea, tanto "ordinaria" che "straordinaria", è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento,

da un Vice Presidente con precedenza al più anziano o, nel caso di impedimento anche di questi ultimi, da un Socio eletto dall'Assemblea stessa.

Al Presidente spetta il potere di accertare la regolare costituzione dell'Assemblea, di dirigere la discussione, di escludere dal voto le persone non **legittimate**, di proclamare il risultato delle votazioni.

L'Assemblea nomina un Segretario e due o più scrutatori. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da Notaio.

Le deliberazioni sono prese con voto palese.

Le deliberazioni sono verbalizzate e trascritte nel libro delle adunanze e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

ART. 32

All'Assemblea "ordinaria" è inderogabilmente attribuito il potere di:

a) deliberare sull'eventuale erogazione del ristorno e approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale;

b) deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;

c) nominare gli Amministratori e l'eventuale organo di controllo e determinarne l'eventuale compenso;

d) approvare i regolamenti previsti dallo Statuto;

e) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dell'eventuale organo di controllo.

L'Assemblea "ordinaria", inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

ART. 33

All'Assemblea "straordinaria" è attribuito il potere di:

a) deliberare sulle modifiche dello Statuto;

b) deliberare sullo scioglimento e la liquidazione della Società.

ART. 34

L'Assemblea, tanto "ordinaria" che "straordinaria", è validamente costituita quando siano presenti, o rappresentati, in prima convocazione la maggioranza assoluta dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero di Soci presenti o rappresentati.

ART. 35

L'Assemblea, "ordinaria" e "straordinaria", delibera a maggioranza dei voti espressi, salvo che si tratti di deliberare, in assemblea "straordinaria", sullo scioglimento anticipato della Società, sulla fusione o sul cambiamento dell'oggetto sociale. In tali casi, tanto in prima come in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti e rappresentati.

Le elezioni delle cariche sociali sono fatte a maggioranza relativa, ma possono anche avvenire per acclamazione.

CAPO III

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 36

Il Consiglio di Amministrazione si compone da tre a sette membri, inclusi il Presidente, il o i Vice Presidenti e il Segretario; l'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la

maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci **cooperatori**; i Consiglieri durano in carica tre anni, salvo diversa durata inferiore stabilita dall'Assemblea che li ha eletti, e comunque fino a che non sia stato eletto un nuovo Consiglio.

ART. 37

Tutte le cariche e gli incarichi s'intendono gratuiti, salvo quanto previsto dalla lettera o) dell'art. 41 e per l'eventuale Collegio Sindacale dalla lettera c) dell'art. 32 del presente statuto.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il o i Vice Presidenti e un Segretario.

I membri scaduti possono essere rieletti. In caso di vacanza provvede lo stesso Consiglio a cooptare nuovi Consiglieri con deliberazione che sarà valida fino alla prima seduta dell'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio può delegare, **determinandole** in una propria deliberazione, parte delle proprie attribuzioni al Presidente o ad altro Amministratore.

ART. 38

Il Consiglio è convocato dal Presidente, o in sua vece dal Vice Presidente (il più anziano), tutte le volte che vi sia materia da deliberare, oppure quando ne sia stata fatta richiesta da almeno due Consiglieri. La convocazione avviene normalmente per lettera consegnata anche a mano almeno due giorni prima della seduta; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche con altre forme che consentano di comprovare la avvenuta tempestiva convocazione. In difetto di tali formalità il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli Amministratori. Negli altri casi il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza degli Amministratori.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e in caso di parità di voti prevale, nelle votazioni palesi, quello del Presidente. Le votazioni sono normalmente palesi, ma ogni Consigliere può chiedere la votazione segreta quando si tratta di argomenti che riguardano le persone. Nelle votazioni segrete la parità comporta la reiezione della proposta. Di ogni adunanza è fatto processo verbale da trascrivere in apposito libro delle adunanze del Consiglio sottoscritto da parte del Presidente e del Segretario.

ART. 39

Il Consigliere che intende rinunciare all'Ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Il Consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificazione, decade dall'Ufficio. La sostituzione avviene nelle forme della **cooptazione**.

ART. 40

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, è espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea.

ART. 41

Il Consiglio di Amministrazione delibera fra l'altro:

- a) sulle proposte di modifiche allo Statuto da sottoporre all'Assemblea;
- b) sulla convocazione dell'Assemblea e sull'Ordine del Giorno;
- c) sul bilancio annuale preventivo e consuntivo e sulle proposte per

l'eventuale ritorno ai soci e la destinazione degli utili o la copertura delle perdite da sottoporre all'Assemblea, con la relativa relazione e nota integrativa;

d) sull'entità delle somme che ulteriormente al Capitale Sociale i nuovi soci devono versare per essere ammessi alla Società;

e) sui regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

f) sul concorso a gare per opere e servizi inerenti l'attività sociale con la stipula dei relativi contratti;

g) sull'ammissione, il recesso, la decadenza dei Soci secondo le modalità previste dallo Statuto;

h) sull'assunzione o licenziamento di Soci lavoratori e di eventuali dipendenti;

i) sul trattamento economico e normativo dei Soci lavoratori e di eventuali dipendenti, **nonché** sul rimborso spese ai soci volontari e sulla loro assicurazione;

l) sul conferimento di deleghe operative al Presidente o ad altri Consiglieri;

m) sull'istituzione di succursali, agenzie e rappresentanze;

n) sull'autorizzazione a resistere in giudizio, sulla rinuncia agli atti del giudizio, sulle transazioni e **conciliazioni** e sulla definizione di qualsiasi controversia, sulla nomina di avvocati e procuratori alle liti davanti a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e in qualsiasi grado di giurisdizione;

o) sull'eventuale compenso agli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, comunque in misura non superiore ai limiti di cui al D.P.R. 645/1994 e al D.L. 239/1995 (distribuzione indiretta di utile);

p) su quant'altro occorra ai fini del regolare funzionamento della Società; così fra l'altro può deliberare di: vendere, acquistare, prendere in locazione, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi comprese quelle di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito ordinario e speciale; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto; richiedere affidamenti; compiere qualsiasi operazione di banca compresa la richiesta e l'accettazione di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie, anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e **cartolari** in genere; ottenere e prestare fidejussioni; assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati e/o contributi; rilasciare procure e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati; stipulare contratti di locazione finanziaria mobiliare e immobiliare; cedere crediti "pro soluto" e "pro solvendo"; ecc..

CAPO IV

IL PRESIDENTE E IL O I VICE PRESIDENTI

ART. 42

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea

e, salvo che esistano deleghe ad altri Amministratori, dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio direttamente o attraverso gli uffici preposti. Previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

ART. 43

Il Presidente può deliberare in casi di urgenza, su materia di competenza del Consiglio di Amministrazione, chiedendone la ratifica al Consiglio stesso alla sua prima seduta.

ART. 44

Il Presidente è sostituito in caso di assenza o impedimento da un Vice Presidente (con precedenza dal più anziano) e, nel caso di assenza o impedimento di questi, dal Consigliere più anziano. Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma di un Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente ed eventualmente dell'altro Vice Presidente.

ART. 45

Il Presidente, o chi lo sostituisce, può nominare procuratori.

CAPO V

L'ORGANO DI CONTROLLO

ART. 46

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, C.C., la Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea. L'Assemblea nomina pure il Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio Sindacale dura in carica per tre anni e comunque fino a che non sia stato eletto un nuovo Collegio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.

ART. 47

Il Collegio Sindacale, tenuto anche conto dell'incarico del controllo contabile, deve controllare l'Amministrazione della Società, vigilare l'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la regolare tenuta dei libri sociali, adempiere agli obblighi di legge e del Codice Civile.

I Sindaci devono anche:

- a) accertarsi che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà della Società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- e) convocare l'Assemblea quando non vi provvedano gli Amministratori.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Sindaci **relazionano**, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza **mutualistica**.

CAPO VI
COLLEGIO ARBITRALE
ART. 48

Tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi ai rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Torino con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. n. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Torino che provvederà alla nomina dell' arbitro degli arbitri.

TITOLO QUINTO
ESERCIZIO - BILANCIO - DESTINAZIONE DEGLI UTILI
DELL'ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE

CAPO I
L'ESERCIZIO E IL BILANCIO
ART. 49

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale, redatto a norma di legge è presentato all'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 C.C., certificate dall'Organo Amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

CAPO II
DESTINAZIONE DEGLI UTILI DELL'ESERCIZIO
ART. 50

La destinazione degli utili di esercizio deve risultare inderogabilmente conforme ai requisiti mutualistici ai quali è ispirata la Società.

ART. 51

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarsi con criteri amministrativi di oculata prudenza e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge e può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci **cooperatori**, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo eventuale regolamento e

successivamente sulla destinazione degli utili.

Il ristorno, normalmente erogato in forma liquida, è ripartito tra i soci **cooperatori** proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli apporti mutualistici, in conformità con i criteri eventualmente stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare:

- a) La retribuzione del socio lavoratore.
- b) La quantità delle ore effettivamente lavorate.

L'Assemblea può deliberare di erogare il ristorno mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Gli utili netti annuali saranno così destinati:

- a) per almeno il trenta per cento al fondo di riserva legale;
- b) una parte ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11, quarto comma, legge 59/1992, nella misura fissata dalla legge;
- c) una parte ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti previsti dall'art. 7, legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) un dividendo ai soci, **ragguagliato** al capitale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) l'eventuale rimanenza al fondo di riserva straordinaria o ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 22.

In deroga a quanto sopra, l'Assemblea può sempre deliberare di destinare gli utili netti annuali interamente al fondo di riserva ordinaria di cui alla lettera a), previa deduzione di quanto obbligatoriamente deve essere destinato ai fondi mutualistici di cui alla lettera b).

CAPO III

COPERTURA DELLE PERDITE

ART. 52

Le eventuali perdite della gestione possono essere, tenuto conto delle disposizioni di legge:

- a) coperte negli esercizi successivi con utili regolarmente risultanti dal bilancio;
- b) coperte con le riserve regolarmente costituite;
- c) coperte con la riduzione del Capitale Sociale nel caso di insufficiente capienza dei fondi di riserva.

ART. 53

Se per due anni consecutivi si producono perdite, e contemporaneamente le riserve sono già state annullate e il Capitale Sociale **svalutato** al punto minimo previsto per ogni Socio dallo Statuto, gli Amministratori sono tenuti a proporre ai Soci di sottoscrivere nuove quote o integrare le riserve con contributi speciali per consentire il ripianamento delle perdite accumulate, o a deliberare altrimenti in merito.

TITOLO SESTO

RAPPORTO SOCIETARIO E RAPPORTO DI LAVORO

ART. 54

Salvo quanto previsto per i soci volontari previsti all'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, il rapporto che sorge tra il Socio lavoratore e Società è in primo luogo rapporto societario e le prestazioni da parte del socio della propria attività lavorativa, quando questa risulti possibile con riferimento alle condizioni di mercato in cui opera l'impresa, costituisce adempimento del

contratto sociale.

ART. 55

Al socio lavoratore che presta la propria attività deve essere riconosciuta una retribuzione commisurata alla quantità e qualità del lavoro svolto, ma, in ogni caso, compatibile con l'esigenza della Società di operare secondo i criteri di economicità di gestione.

Al socio che presta la propria attività lavorativa saranno conseguentemente riconosciute **remunerazioni** e condizioni normative deliberate dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal relativo regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci. Esse possono anche tenere conto della situazione personale del Socio.

ART. 56

Dietro autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Socio momentaneamente non **impegnabile** nell'attività della Società può prestare la propria opera alle dipendenze di terzi, **purché** non concorrenti.

TITOLO SETTIMO

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 57

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società procede alla nomina di un Liquidatore scegliendolo preferibilmente tra i soci o tra gli organi societari, stabilendone i poteri.

ART. 58

Dal patrimonio liquidato dovranno dedursi i capitali, rivalutati, effettivamente versati attraverso le sottoscrizioni delle quote e i dividendi eventualmente maturati. Il residuo patrimonio dovrà essere destinato in conformità al quinto comma dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 al fondo competente previsto dallo stesso articolo.

TITOLO OTTAVO

REQUISITI MUTUALISTICI EX ART. 26 D.L. C.P.S. 14 DICEMBRE 1947 N. 1577 E SUCCESSIVE MODIFICHE

ART. 59

Si riassumono i requisiti mutualistici (art. 26 D.L. C.P.S. 1577/47, art. 14 D.P.R. 601/73 e art. 11 legge 31 Gennaio 1992, n. 59), anche agli effetti fiscali, già indicati in precedenti articoli dello Statuto, ai quali la Società si ispira:

- a) - divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore a quella prevista dall'art. 2514 C.C. punto a) (equivalente del tasso di interesse massimo previsto per i buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato);
- b) - divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale e al momento dello scioglimento agli effetti dello stesso art. 2514 C.C. già citato;
- c) - devoluzione, in caso di scioglimento della Società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 59/1992.

ART. 60

Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità come richiamati dall'art. 26 del D.L. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni sono inderogabili, non potranno essere oggetto di modifica

statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere di fatto sempre osservate.

TITOLO NONO
RINVIO DI NORME

ART. 61

Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative sociali rette con i principi della mutualità, ad ogni effetto di legge compresi gli effetti tributari **prevalendo** le dette disposizioni anche nel caso in cui le norme in esse contenute non siano contemplate o siano in contrasto con il presente statuto.

In originale firmati:

Claudio **Fasolo**

GIAN MARIA SOUDAZ NOTAIO

Atto esente da Imposta di bollo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.R. N. 445/2000.